

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO



Il giorno 14 del mese di giugno dell'anno 2024 in Lecce, presso la sede legale dell'Associazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Reliart in prima convocazione con le modalità previste dallo statuto art.12, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) *modifica dell'art.14 dello statuto associativo;*
- 2) *varie ed eventuali.*

Dei punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto a dare tutte le informazioni agli associati, utili alla discussione e votazione assembleare.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Gaetano Mangia il quale propone come segretario verbalizzante la Sig.ra Chiriatti Stefania, che accetta

Sono presenti n. 7 (sette) associati su 7 (sette) iscritti, ciascuno in proprio e nessuno per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il Presidente constata e dà atto che l'assemblea è valida, atta per deliberare sull'ordine del giorno e ne dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dell'art.14 dello statuto. L'esigenza nasce dalla decisione a monte da parte di tutti gli associati di diventare ente del terzo settore e nella fattispecie, iscriversi nel registro unico nazionale ai sensi del D.lgs 117/2017 in qualità di associazione di promozione sociale. Tali enti si caratterizzano ai sensi delle disposizioni del Codice del terzo settore, per il principio di democraticità, il cui rispetto va oltre l'autonomia statutaria, facendo emergere la necessità di evitare che le delibere di assemblea straordinaria inerenti le modifiche statutarie, siano anche solo ipoteticamente espressione della volontà di pochi.

Al termine della presentazione il Presidente propone di modificare l'art.14 dello Statuto nella parte in cui stabilisce che « *l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti* »

sostituendola con la seguente espressione:

« *L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati* »

Segue la lettura delle modifiche proposte allo statuto in vigore cui segue un breve dibattito, durante il quale Il Presidente fornisce le spiegazioni richieste

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione della modifica dell'art.14 dello Statuto associativo, così come illustrato.

L'assemblea con voto esplicitamente espresso e all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la modifica dell'art.14 dello Statuto proposta, come riportato nello stesso e allegato in versione integrale al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione al registro unico del terzo settore delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Sul secondo punto all'o.d.g. nessuno ha chiesto la parola.

Esauriti così gli o.d.g. non intervenendo nessuno e null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Lecce, 14/06/2024

Segretario

Presidente



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

26 GIU 2024

al n° 1441 serie 3

versati €

€ 800,00

con Mod. F24 del



IL COORDINATORE FRONT-OFFICE

Uff. Territoriale di Lecce - C. Duccio

STATUTO "RELIART ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE"**SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita ai sensi del codice civile, della legge 106 del 2016 e del D.Lgs 117/2017

(Enti del Terzo Settore) l'Associazione denominata "RELIART A.P.S." d'ora in avanti indicata

"Associazione".

L'acronimo A.P.S. potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della

sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Lecce (LE) Piazzetta Eugenio Montale n.1 ed ha durata

a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni

locali. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del

medesimo Comune deliberato dal Consiglio Direttivo

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere invece disposto con delibera

dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di

luoro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale definite nell'art. 5 del D.Lgs.

117/2017 ed aventi ad oggetto:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di eventi, rassegne, premi e festival di promozione della cultura cinematografica;
- gestione di eventi che promuovano le arti visive, lo sviluppo di progetti editoriali, la scrittura creativa e la saggistica;
- gestione di strumenti telematici innovativi di approfondimento culturale, pagine e siti online dedicati alle arti in genere;
- sostegno ad iniziative nazionali di carattere culturale, artistica e ricreativa

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione

che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate,

secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs.

117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Essa potrà anche reperire spazi ed impianti

anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività

istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui

all'articolo 7 del D.Lgs 117/2017 e gestire il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e

dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.



EL

th

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

SOCI

ART. 5) L'associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in misura prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita e senza fini di lucro neanche indiretti. L'attività di volontario deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art.17 del D.Lgs 117/2017.

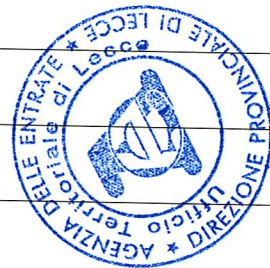
L'Associazione può inoltre avvalersi del lavoro retribuito da parte dei soci e dei terzi, nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. Tale possibilità può essere intrapresa in misura non prevalente e solo quando è necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo delle finalità previste dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

L'associazione deve sempre avere, sin dalla costituzione, un numero di soci persone fisiche almeno pari a 7 (sette). Se tale numero dei soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno. Se ciò non avviene entro tale termine, l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, pertanto tutti i soci hanno i medesimi diritti ed i medesimi obblighi, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dallo statuto, ai soci sono attribuiti i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenne, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro 30 giorni.

I soci minorenni formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea ed adempiono ai propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;



f
th

ff

g

gu

uff

b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda, dandone comunicazione all'interessato. Nel caso di ammissione la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci.

In caso di non ammissione, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato il quale potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio oltre che per morte, si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'tan', 'y', and others.]

nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea oppure se obbligatorio per legge.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità a distanza, con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo (ove nominato) tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea di prima convocazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile e dell'art. 24 comma 2 del codice del terzo settore.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea e resta in carica per 3 (tre) esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Ai sensi dell'art.26 comma 2 del codice del terzo settore almeno la maggioranza



Handwritten signatures in blue ink, including the letters 'EU' and several illegible signatures.

Handwritten signatures in black ink, including the letters 'Qu' and 'lug'.

dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Ai suoi componenti si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2382 c.c. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo:

a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f) cura e redige il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

g) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

h) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below, some appearing to be initials or names like 'Gian' and 'Gian'.

- i) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale ed ogni altra funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsiasi causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per la mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'En'.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'En'.

deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza

dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi il Vicepresidente, o in subordine il Consigliere più anziano dovrà entro

15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni

curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione, le trattative, i contratti e gli

ordinativi relativi agli acquisti di beni e servizi. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee,

consiglio direttivo, registro degli associati) cura la corrispondenza dell'associazione e provvede a

liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzando il Tesoriere al pagamento

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, conserva la relativa documentazione, tiene i registri

contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del

Consiglio Direttivo, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi,

predispone il rendiconto annuale in termini economici e finanziari di concerto con gli altri

membri del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo

delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di

recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona. Se conferite

a persone diverse, nel caso di impedimento temporaneo, revoca o dimissioni di uno fra essi, le

funzioni sono assunte dall'altro o dal Vicepresidente, per il tempo necessario a rimuovere le

cause d'impedimento ovvero a procedere a nuova nomina.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per



ff. EM
E
E
E
E

Gu
MPC

legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;

- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;

- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- e. dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



th

ff

SE
J
E

Ru

WPC

f. dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h. dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i. dai proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

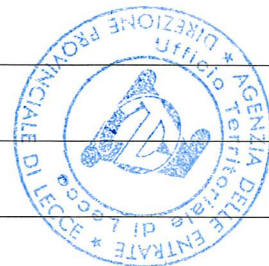
Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali, il libro dei soci dell'Associazione nonché il registro dei volontari.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo quanto disposto nell'art. 13 c.1 del presente Statuto.



Handwritten signatures in blue ink, including several initials and full names, likely representing the signing of the document.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico nazionale del terzo settore. Il Bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del codice del terzo settore, verrà redatto e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa dalle linee guida Ministeriali.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Esso dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 del codice del terzo settore ed in conformità alla modulistica definita dal Decreto Ministeriale.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'G' and several other initials.

Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'San' and another that appears to be 'MPC'.

cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, sottoscritto in Lecce (LE) 14.06.2024

Caracuta Salvatore

Chiriatti Stefania

Conoci Marco Giovanni

Leucci Luca

Mangia Gaetano

Schimera Giuseppe Omara

Marsigliante Elisa

